



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 30/11/2022

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28.04.2016.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.20 DEL 28.04.2016. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio vengono effettuati lavori di manomissione del suolo pubblico principalmente per la realizzazione, manutenzione, riqualificazione, potenziamento, sostituzione, rimozione di sottoservizi tecnologici pubblici e/o privati e relativi manufatti;
- i soggetti pubblici, privati, concessionari di pubblici servizi, ecc. che intendano occupare e manomettere il suolo e il sottosuolo pubblico e/o di uso pubblico per i lavori sopra indicati, e che devono eseguire i conseguenti necessari lavori di ripristino, sono tenuti a presentare al Comune di Valeggio sul Mincio apposita domanda di autorizzazione;
- i medesimi soggetti devono garantire che l'esecuzione di tali lavori e il ripristino vengano effettuati a regola d'arte, onde garantire la salvaguardia dei sottoservizi già presenti, il successivo utilizzo in sicurezza delle aree pubbliche, e onde evitare gravosi e onerosi interventi di riparazione, ripristino e manutenzione da parte del Comune;
- i medesimi soggetti sono altresì tenuti al rispetto e all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione previste dal vigente "Codice della Strada" e dai relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.04.2016 veniva approvato il "*Regolamento comunale per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico*" predisposto di concerto dal personale appartenente all'Area Tecnica e al Comando di Polizia Locale, disponendo che venisse data la maggior diffusione possibile allo stesso, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo, per opportuna conoscenza, ai soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi che effettuano normalmente gli interventi di occupazione, manomissione e ripristino di suolo pubblico sul territorio comunale Valeggiano;

- il *Regolamento* citato contiene, in particolare, le disposizioni in merito alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scavo/manomissione, alla costituzione della garanzia per la corretta esecuzione delle opere, alle modalità di esecuzione delle opere di scavo e ripristino, e disciplina altresì le attività di controllo, di accertamento della regolare esecuzione e le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari;

- il *Regolamento* richiamato è stato approvato per la necessità di aggiornare, uniformare e disciplinare i rapporti tra il Comune di Valeggio sul Mincio e i soggetti che a vario titolo intendano occupare e manomettere il suolo e il sottosuolo pubblico e/o di uso pubblico, al fine di contemperare l'esigenza di dotazioni infrastrutturali pubbliche e private con la tutela e salvaguardia dei beni pubblici;

Richiamato il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2021;

Visto il Decreto del Ministero allo Sviluppo economico 01.10.2013 intitolato "*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.*" pubblicato in G.U. il 17.10.2013), riguardante le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

Richiamate:

- la sentenza Tar Lazio Roma Sez.II n.01956/1997 su ricorso numero di registro generale 1042 del 1999, con la quale si stabiliva che "[...] l'imposizione da parte del Comune [...] tramite l'approvazione del regolamento sui cavi stradali- ovvero sia sugli scavi da parte di soggetti chiamati a realizzare o a gestire impianti sotterranei collocati al di sotto delle aree pubbliche - del deposito cauzionale di somme predeterminate sulla base delle misure degli scavi stessi a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, in aggiunta al rimborso dei lavori di ripristino stradale da effettuarsi da parte del Comune" "l'imposizione da parte del Comune [...]" " non è giustificata in quanto "previsione unilaterale e autoritativa dell'obbligo di pagare una somma forfettariamente determinata dall'amministrazione, senza alcuna verifica concreta in ordine alle conseguenze derivanti dall'autorizzata attività di escavazione [...]" apparendo come "[...] duplicato del rimborso dei costi sopportati dal comune per il ripristino degli spazi pubblici, poiché ove si stabilisce la necessità del rimborso per il ripristino stradale, non si comprende quale fondamento logico abbia la previsione di un ulteriore ristoro per tenere indenne la pubblica amministrazione dall'avvenuto degrado dell'area pubblica derivante dagli scavi avvenuti [...]";

- la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi numero registro generale 9140 del 2009, e numero registro generale 9643 del 2009 laddove si specifica che “ *nessuna norma primaria attribuisce ai comuni il potere di obbligare i titolari di autorizzazioni allo scavo al pagamento di somme di denaro ulteriori rispetto all'adempimento degli obblighi connessi all'occupazione di aree pubbliche.*” e che la disciplina generale in materia di occupazione di spazi pubblici rende evidente l'illegittimità di ulteriori prestazioni imposte aggiuntive rispetto agli obblighi tributari”;

- la sentenza Tar Piemonte Torino sezione I n.00121/2009 sul ricorso numero registro generale 9643 del 2009 sull'illegittimità dell'introduzione rispettivamente della COSAP e della TOSAP che pur rappresentando imposizioni diverse, sono soggette al medesimo regime di calcolo ed agli stessi limiti applicativi.

Visto il D. Lgs. n.259/03 in cui all'art. 93 Codice Comunicazioni Elettroniche e successive modifiche e integrazioni che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, come espressamente riportato ai seguenti commi:

[...1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4. (2)

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. [...] In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (3). [...]

Visto il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 che ha disposto con l'art. 12, comma 3) che “*l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione*” disponendo con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2016.

Visto inoltre che l'art. 7 c. 2-bis del D. Lgs. 33/2016 il quale stabilisce che: “*Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.*”;

Dato atto che il DPR n.31 del 2017 specifica negli allegati A e B le attività esonerate o soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata;

Richiamato il vigente *“Regolamento comunale per l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico”* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.04.2016, in cui :

- all’art.1.4.*“Deposito cauzionale”*recita:*“[...]Per gli enti pubblici od erogatori/concessionari di pubblici servizi (ENEL, AGS, GEI, TELECOM, ecc.), il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa avente validità di 1 anno il cui importo sarà determinato sulla base delle superfici manomesse nell’anno solare antecedente, con un importo minimo di € 50.000/anno. Tale fideiussione dovrà essere acquisita e/o rinnovata entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per gli Enti sopra menzionati, in caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell’importo originariamente garantito.[...]”*

- all’art.1.5. specifica che *“ il contributo allo scavo, da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria, è dovuto un contributo conteggiato con il seguente criterio:*

- € 26,00 al metro quadrato di area interessata allo scavo su strada in genere e marciapiedi in conglomerato bituminoso;

- € 34,00 al metro quadrato di area interessata allo scavo su strade e marciapiedi con pavimentazioni speciali (pietra , betonelle, ecc.);

- € 7,00 al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone non pavimentate;

- € 16,00 al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone a verde.”

- e che *“[...] Sono inoltre dovuti gli importi TOSAP come da regolamento approvato con delibera C.C. n. 154 del 29/12/1994 e modificato con delibera C.C. n. 4 del 20/02/2001 - Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche vigenti, sia per le manomissioni temporanee, sia per le occupazioni permanenti di sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e con altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.[...]”*

Considerato l’andamento variabile dei costi dei materiali e delle lavorazioni che si è evidenziato negli ultimi periodi in relazioni alla crisi internazionale, è necessario che i corrispettivi individuati quale contributi allo scavo eventualmente da riconoscere all’Ente stabiliti in termini assoluti vengano definiti in termini relativi facendo riferimento al Prezziario Regionale o comunque a prezziari riconosciuti il piu’ aggiornati possibile, al fine di consentire all’ente di stabilire corrispettivi coerenti con l’andamento di mercato ed in base all’area individuata in sede di autorizzazione;

Dato atto che il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2021 per quanto attiene:

- il deposito cauzionale riporta all’art.4 : *“[...]Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione[...].”*

- la modalità di corresponsione del canone unico dal soggetto titolare dell’atto della concessione nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, l’art 49 riporta*“Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere”* comma 4 *“Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.)”* ed al comma 5 *“Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale”*;

- le modalità di rilascio delle concessioni da parte dell’ufficio competente relativamente agli impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie l’art 49 comma 5 e seguenti riportano la necessità di rilascio della concessione da parte dell’ufficio competente.

Dato atto che nel *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2021, nulla viene specificato in relazione alle esenzioni del Canone Unico da parte di enti concessionari erogatori di pubblici servizi;

Visto la sentenza della Cassazione, (Cass. 11883/2017; Cass. 2312/2018) la quale, rifacendosi ad altre sue pronunce, statuisce che: “[...] *Il demanio comunale non costituisce oggetto dell'intervento appaltato*” ed in quanto *“l'occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell'ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 49, lettera e), norma di stretta interpretazione, che subordina l'esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio”* (in termini analoghi cfr. Cass. n. 11175 del 2004) [...]” e che pertanto le conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono vevoli anche nell'ambito del nuovo Canone unico, posto che l'esenzione richiamata nella pronuncia in commento (art. 49 lett. e) D.Lgs. 507/1993) è stata confermata negli stessi termini anche nell'ambito della nuova disciplina (art. 1 co. 833 lett. d) L. 160/2019: *“Sono esenti: [...] d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; [...]”*

Ritenuto necessario coordinare i due regolamenti vigenti citati, *“Regolamento comunale per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico”* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.04.2016 ed il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2021, nei contenuti relativi alle attività di scavo e manomissione del suolo pubblico da parte di soggetti privati e soggetti pubblici, adeguando i contenuti del Regolamento comunale per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.04.2016 e ottimizzandone le procedure richiamate;

Considerato che ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni vengono indicati i casi in cui è disposto l'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria per cui anche gli enti erogatori di pubblico servizio sono tenuti al versamento degli stessi;

Ritenuto che per l'eventuale esonero dall'apposizione delle marche da bollo per il deposito della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo da parte di Enti Pubblici, lo stesso deve essere espressamente dichiarata;

Visto che è necessario garantire l'ente che i ripristini stradali ed il corretto rifacimento del manto bituminoso d'usura da parte degli enti erogatori di servizi pubblici ai quali vengono rilasciate autorizzazioni allo scavo vengano eseguiti a regola d'arte ed entro i termini disposti da regolamento;

Considerato che l'eventuale esonero dal corrispettivo fidejussorio e della garanzia bancaria a tutela del corretto ripristino del suolo manomesso deve essere riconducibile a riferimento normativo espresso in sede di deposito della domanda di autorizzazione o a convenzioni e concessioni in essere;

Ritenuto che ai sensi della citata sentenza Tar Lazio Roma Sez.II n.01956/1997 la corresponsione della TOSAP esaurisce il ristoro dovuto al Comune per il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori mentre la garanzia fideiussoria o deposito cauzionale, garantiscono il corretto ripristino della sede manomessa alla regola d'arte, comportando onere aggiunto improprio il contributo allo scavo quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria;

Dato atto che la Tosap è stata sostituita dal Canone unico e che dal pagamento dello stesso sono esenti le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

Dato atto che il regolamento così come modulato è orientato a stabilire le modalità di approccio alla richiesta di autorizzazione e conseguenti pagamenti rivolto a soggetti privati e pubblici erogatori di servizi pubblici per mezzo di concessioni stipulate con l'ente.

Ritenuto di ritenere assolti dalla stipula di apposita garanzia o fidejussione annuale gli enti erogatori di servizi pubblici che abbiano tra i loro soci gli enti comunali e che abbiano stipulato apposita fidejussione bancaria a garanzia delle opere eseguite in tutto il territorio di propria competenza in occasione della Concessione del servizio;

Ritenuto di ritenere assolti da altri oneri economici relativi alle attività di scavo e manomissione del suolo pubblico gli enti erogatori di servizi pubblici, qualora espressamente previsto da convenzioni, accordi, concessioni e formulazioni specifiche con esplicito riferimento a richiami normativi a supporto;

Accordata la necessità di mantenere in capo agli enti erogatori di servizi pubblici e dei privati la corresponsione dei diritti di segreteria, l'apposizione delle marche da bollo per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione, della Canone unico e il deposito cauzionale, laddove dovuti, esonerandoli dal pagamento del contributo allo scavo quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria delle spese di istruttoria;

Ravvisata la necessità di aggiornare le modalità di corresponsione degli oneri dovuti tra fornitori di servizi pubblici ed il Comune di Valeggio sul Mincio stabilendo eventuali esoneri contributivi determinati per legge;

Ritenuto che le modifiche da apportare al vigente Regolamento, come da allegato alla presente deliberazione, sono maturate anche sulla base dell'esperienza rappresentata dagli Uffici competenti, rendono necessaria una parziale riscrittura del testo sia per la parte prettamente normativa sia per le discipline tecniche da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, con conseguente abrogazione delle norme previgenti e che, in sintesi, le novità principali che si ritiene di introdurre riguardano:

- a) la disciplina dei rapporti tra l'Ente ed i fornitori di pubblici servizi;
- b) le modalità di presentazione della richiesta, con modelli semplificati che garantiscano comunque l'ente della corretta e completa esecuzione dei ripristini;
- c) il coerente coordinamento con i Regolamenti vigenti presso l'ente e la modulistica a supporto;
- d) l'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati nel regolamento stesso;

Visto l'art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Considerata l'urgenza di procedere con l'applicazione del regolamento come modificato;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate.
2. Di approvare le modifiche al *Regolamento comunale per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico* predisposto dal personale appartenente all'Area Tecnica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che con l'approvazione delle modifiche al Regolamento in oggetto sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia;
4. Di dare atto che le corresponsioni a titolo oneroso in fase autorizzatoria e di rilascio dell'autorizzazione sono dovute anche da enti concessionari di pubblici servizi, esonerandoli dal pagamento di quanto specificatamente disposto per legge o per concessioni in essere;
4. Di demandare agli uffici comunali l'espletamento e l'adozione dei relativi consequenziali provvedimenti di competenza (pubblicazione, deposito) adeguando o aggiornando i modelli di presentazione delle istanze specifiche;
5. Di trasmettere il Regolamento ai soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi che effettuano normalmente gli interventi di occupazione, manomissione e ripristino di suolo pubblico sul territorio comunale valeggiano;
6. Di disporre che l'Ufficio Lavori Pubblici invii, in occasione dell'approvazione delle opere di manutenzione stradale, l'elenco delle strade soggette ad intervento ai soggetti erogatori di servizi pubblici, comunicando in seguito l'avvio dei lavori;
6. Di dare atto che il regolamento così' come modificato entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di procedere con l'applicazione del regolamento come modificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 28.04.2016.**

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 17

consiglieri votanti n. 14

maggioranza n. 8

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 3 (Valbusa, Oliosi, Tosoni)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 28.04.2016.**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 su n. 17 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 3 (Valbusa, Oliosi, Tosoni)

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO